

La procedura estintiva dei reati contravvenzionali del d.lgs. 152/2006 introdotta dalla l. n. 68/2015: analisi e riflessioni

1. Premessa. - 2. La disciplina. - 3. Il coordinamento con altri istituti. - 4. L'ambito di applicazione. - 5. Analisi dell'istituto. - 6. Conclusioni.

1. - Come è noto, la l. 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto significative novità in tema di reati ambientali.

In particolare sono stati introdotti il titolo VI *bis*, «*dei delitti contro l'ambiente*», al libro II del codice penale e la parte VI *bis*, «*Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*», al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Le integrazioni al codice penale ed al Testo Unico Ambientale (di seguito T.U.A.) sono i due pilastri su cui si fonda l'intero impianto normativo. Le prime sono indirizzate ad un inasprimento della disciplina dei delitti ambientali, mentre le seconde prevedono un sistema estintivo dei procedimenti penali che riguardano i reati del d.lgs. n. 152/2006.

Come giustamente è stato affermato¹, complessivamente si tratta di una strategia politico-criminale condivisibile, che mantiene fermo lo scopo del ripristino delle condizioni ambientali offese dai fatti illeciti, ma, almeno in linea teorica, modula gli strumenti per il suo raggiungimento anche in relazione al diverso grado di offesa al bene ambientale.

Nel testo si esaminerà unicamente la nuova disciplina fissata nella parte VI *bis*, cercando di cogliere le problematiche derivanti dalla formulazione della norma e le soluzioni che la dottrina ha ritenuto di dare ai singoli casi.

2. - Come già sopra accennato, essa introduce una sorta di depenalizzazione dei reati ambientali previsti dal T.U.A., sviluppata sul meccanismo estintivo delle contravvenzioni previsto dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 758/1994.

La norma prevede che la nuova disciplina si applichi alle ipotesi contravvenzionali previste dal d.lgs. n. 152/2006 e, fra queste, soltanto a quelle «*che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*» (art. 318 *bis*).

Nel caso in cui ci si trovi all'interno di questo ambito, si impartisce al contravventore un'apposita prescrizione finalizzata alla «*regolarizzazione*» della situazione di illiceità (art. 318 *ter*, comma 1).

La prescrizione è data dall'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p., ovvero dalla polizia giudiziaria, ed è «*asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata*»

In particolare, deve essere fissato un termine per la «*regolarizzazione*», che «*può essere prorogato una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero*».

L'organo accertatore ha comunque l'obbligo di «*riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione*» (art. 318 *ter*, comma 4).

Il procedimento penale conseguente viene sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro (art. 318 *sexies*, comma 1). La sospensione però non comporta la totale inattività dell'Autorità giudiziaria, la quale può richiedere l'archiviazione, assumere prove con incidente probatorio, compiere atti urgenti di indagine preliminare o effettuare il sequestro preventivo, ove ritenuto necessario (art. 318 *sexies*, comma 3).

¹ Si veda C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015. In senso contrario, con riferimento alla sostanziale impunità che deriverebbe per i reati previsti dal T.U.A., si veda M. SANTOLOCI, *Dietro l'introduzione dei nuovi delitti ambientali (molto scenografici, ma scarsamente applicabili e di poco effetto pratico) si nasconde l'azzeramento di fatto di tutti gli illeciti ambientali oggi esistenti...*, in www.dirittoambiente.net.

Di fatto, a questo punto possono verificarsi tre casi.

Il trasgressore potrà adempiere esattamente alla prescrizione, ed in tal caso l'organo accertatore, dopo aver verificato, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato, che «*la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione*» (art. 318 *quater*, comma 1), «*ammette il contravventore al pagamento in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa*» (art. 318 *quater*, comma 2).

L'organo accertatore comunicherà infine al pubblico ministero, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, «*l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento*» (art. 318 *quater*, comma 2).

L'adempimento nei termini ed il pagamento previsto comportano l'estinzione della contravvenzione. Il pubblico ministero a questo punto deve richiedere l'archiviazione del procedimento (art. 318 *septies*, commi 1 e 2).

Può darsi poi il caso che il trasgressore:

- o adempia in un tempo superiore a quello fissato nella prescrizione, ma che sia comunque congruo con i tempi imposti all'organo accertatore per la verifica dell'adempimento;
- o elimini le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle fissate nella prescrizione.

Tali circostanze sono valutate ai fini dell'applicazione della procedura di oblazione, *ex art. 162 bis c.p.*². La somma da versarsi è pari alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione (art. 318 *septies*, comma 3).

Quando, invece, alla verifica entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, risulta il suo inadempimento, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore.

Ciò deve avvenire entro novanta giorni dal predetto termine (art. 318 *quater*, comma 3).

Il procedimento penale in questo caso si riavvia secondo il suo percorso ordinario, dal momento in cui il pubblico ministero riceve la predetta comunicazione (art. 318 *sexies*, comma 1).

La norma prevede anche l'ulteriore caso che sia il pubblico ministero a prendere notizia di una contravvenzione, o di propria iniziativa, ovvero da parte di privati, o anche da parte di incaricati di pubblico servizio o di pubblici ufficiali diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria. In tal caso, ne dà notizia a questi ultimi perché provvedano ai sensi della procedura appena illustrata (art. 318 *quinquies*, comma 1) e lo informino senza ritardo della propria attività.

Nell'ultimo articolo è stabilito infine che le norme illustrate non si applicano ai procedimenti in corso alla loro data di entrata in vigore (art. 318 *octies*), data fissata al 29 maggio 2015.

3. - La procedura appena illustrata si inserisce in un percorso legislativo (a dire il vero non sempre lineare) diretto a ridurre il carico processuale penale gravante sull'Autorità giudiziaria (e ad aumentare dunque le possibilità che il processo non si concluda con la prescrizione del reato), attraverso la introduzione di strumenti alternativi al processo penale, in funzione anche del valore dell'offesa al bene giuridico tutelato.

Il rischio che si corre in tal caso è che non vi sia un equilibrato coordinamento tra tali strumenti e con l'ordinamento nel suo complesso, così da introdurre elementi di incoerenza che possono ostacolare il buon andamento della giustizia.

In questo ambito occorre segnalare che in un breve periodo di tempo i reati ambientali sono stati interessati sul piano procedimentale da ben due interventi legislativi che ne influenzeranno notevolmente il percorso. Si fa riferimento, oltre a quello in argomento, all'introduzione nel codice

²Al riguardo è stato fatto notare che il riferimento alla procedura oblativa *ex art. 162 bis* appare superfluo alla luce del fatto che tale articolo «*troverebbe comunque potenziale applicazione a tutte le contravvenzioni ambientali punite con pena alternativa, subordinatamente, tra l'altro, alla verifica dell'assenza delle conseguenze dannose o pericolose in atto.*» (C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit.)

penale, da parte dell'art. 1, comma 1 del d.lgs. 16 aprile 2015, n. 28, dell'art. 131 *bis*, «*esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto*»³. Tali strumenti si aggiungono a quelli ordinari dell'oblazione fissati negli artt. 162⁴ e 162 *bis*⁵ c.p.

Come è stato osservato⁶, un coordinamento tra i tre istituti potrebbe essere effettuato nei termini che seguono.

Nel caso in cui non vi sia danno o pericolo concreto e attuale di danno, sarebbe attivabile la procedura di cui alla parte VI *bis* del T.U.A.

Nei casi in cui l'offesa sia di particolare tenuità (per l'esiguità del danno e del pericolo) e il comportamento non sia abituale (in relazione alle modalità della condotta), allora potrebbe escludersi la punibilità ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p.

Negli altri casi, ricorrendone i presupposti, potrebbe applicarsi l'istituto dell'oblazione *ex art.* 162 *bis* c.p., sempre che non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore, e ove il giudice non respinga la relativa domanda, avuto riguardo alla gravità del fatto.

³Art. 131 *bis*. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

«Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante».

⁴Art. 162 **c.p.** - Oblazione nelle contravvenzioni.

«Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda ⁽²⁾, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato».

⁵art. 162 *bis* **c.p.** - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.

«Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art. 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato».

⁶G. AMENDOLA, *Ecoreati: primi appunti sulla nuova procedura di eliminazione delle contravvenzioni previste dal d.lgs. 152/06*, in www.lexambiente.com.

Il sistema così coordinato presenta però un tratto interno di incoerenza legato alla gradualità della sanzione.

Infatti, esso comporta che il trasgressore sia soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria nel caso in cui la sua condotta non abbia provocato alcun tipo di danno o pericolo concreto e attuale di danno (in applicazione della parte VI *bis*), mentre niente sarebbe dovuto nel caso in cui il danno o il pericolo esistano ma siano esigui (*ex art. 131 bis c.p.*).

4. - Uno degli argomenti che più ha interessato gli addetti ai lavori è stato quello relativo all'ambito di applicazione della disciplina.

Il titolo, «*disciplina degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale*», già dà una prima configurazione dello spazio operativo dell'istituto.

È necessario subito evidenziare però che esso è incoerente al contenuto della parte VI *bis* in quanto fa riferimento anche agli illeciti amministrativi, mentre la procedura prevista limita il suo raggio d'azione agli illeciti penali del d.lgs. n. 152/2006.

Un secondo vincolo indiretto posto dalla norma è connesso al tipo di pena previsto per i reati di interesse.

Poiché la procedura può concludersi con il pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (art. 318 *quater*, comma 2), essa sicuramente non può applicarsi alle contravvenzioni punite con la pena del solo arresto.

La dottrina unanime⁷ inoltre afferma che sicuramente si applica in tutte le situazioni in cui il legislatore prevede la pena dell'ammenda, da sola o in alternativa all'arresto.

Ciò è dedotto dal richiamo che viene fatto all'art. 162 *bis* c.p., relativo all'oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative, nel caso in cui vi sia «*l'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo*» ovvero vi sia comunque «*l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate*» (art. 318 *septies*, comma 3).

Con riferimento ai casi in cui si prevede la pena cumulativa dell'ammenda e dell'arresto, invece, la dottrina è discorde.

Una parte degli autori ritiene che essa non si applichi a tali situazioni.

L'esclusione viene dedotta per analogia a quanto previsto dall'art. 301⁸ del d.lgs. n. 81/2008, in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro⁹.

A ciò si aggiunge l'ulteriore argomentazione per la quale, nel caso in cui si applicasse la disciplina in parola anche a quei casi puniti con la pena cumulativa dell'arresto e dell'ammenda, si violerebbe il principio di graduazione delle sanzioni in relazione all'entità dell'offesa al bene protetto.

Infatti, in tal modo si sanzionerebbe «*meno gravemente chi ha violato una disposizione punita con la pena cumulativa rispetto a chi ha violato una disposizione punita con la sola pena dell'ammenda ovvero con la pena alternativa dell'ammenda e dell'arresto*»¹⁰.

Sul punto esistono però numerose voci discordanti, anche autorevoli¹¹, che estendono l'applicazione della norma anche ai casi sanzionati con la pena cumulativa dell'arresto e dell'ammenda sulla base

⁷ *Ex multis*, M.C. AMOROSO, *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?*, in www.penalecontemporaneo.it.

⁸ Art. 301. Applicabilità delle disposizioni di cui agli [artt. 20 e seguenti del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758](#).

«Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli [artt. 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758](#)».

⁹ M.C. AMOROSO, *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?*, cit.

del dato testuale di cui all'art. 318 *quater*, comma 2, che prevede, in caso di adempimento della prescrizione, l'ammissione al pagamento di «una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita», senza alcuna ulteriore specificazione.

La dottrina maggioritaria ritiene poi che l'ambito di applicazione della normativa sia ancorato esclusivamente ai reati previsti dal T.U.A. Ciò in virtù di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 318 *bis* che dichiara che le disposizioni della parte VI *bis* del d.lgs. n. 152/2006 si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale del decreto stesso.

Alcuni autori¹², in verità, adombrano la tesi che possa darsi una interpretazione più ampia estendendo l'applicazione della normativa a reati previsti in testi legislativi diversi dal Testo Unico Ambientale.

Ciò sia perché il titolo della parte VI *bis* fa riferimento genericamente alla materia ambientale (ma il T.U.A. contiene solo una parte delle contravvenzioni in tale materia), sia perché l'art. 318 *bis* si riferisce alle ipotesi contravvenzionali che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno «alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette» (ma le risorse urbanistiche o paesaggistiche protette sono disciplinate in norme diverse dal d.lgs. n. 152/2006).

La dottrina maggioritaria però ritiene tale riferimento «eccentrico»¹³, ed il titolo non coordinato con il campo applicativo della normativa^{14,15} preferendo dare rilevanza al dato testuale che ancora l'ambito di applicazione al d.lgs. n. 152/2006.

Sull'argomento, come è stato giustamente osservato¹⁶, «*residua qualche dubbio sulle contravvenzioni contenute in leggi esterne al T.U.A., ma che ad esso rinviano per la disciplina sanzionatoria (cfr. ad esempio la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 16, d.lgs. n. 36/2003 sulle discariche, il quale rinvia per le pene all'art. 51, comma 3, d.lgs. 22/1997, rinvio oggi da riferirsi all'art. 256, comma 3 T.U.A.)*».

Il dubbio non deriva dalla formulazione letterale dell'art. 318 *bis* («*ipotesi contravvenzionali (...) previste dal presente decreto*»), che pare riferirsi non solo alle sanzioni, ma anche ai precetti contenuti nel d.lgs. n. 152/2006; ma dalla possibilità di applicare «*l'art. 318 bis per analogia in bonam partem, di per sé non vietata in quanto relativa a norma favorevole*».

¹⁰ F.R. PIRRELLI - V. TRIGGIANI, *L'incompiuta: riflessioni sulla disciplina sanzionatoria degli illeciti ambientali in materia penale*, in www.questionegiustizia.it.

¹¹ G. AMATO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, *Prescrizioni in materia ambientale*, circolare n. 09/2015, 4 giugno 2015; S. VITIELLO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, *Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 bis-318 octies del d.lgs. 152/2006*, del 31 luglio 2015; G. BATTARINO, *Ecoreati: prime questioni applicative dopo la riforma della l. 68/2015*, in www.quotidiano giuridico.it.

¹² M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante «disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»*: ovvero i chiaroscuri di un'agognata riforma, in www.penalecontemporaneo.it; A.L. VERGINE, *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del d.l. 1345/2014 sui delitti ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2014, 5, 469. L'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, Sezione penale, in *novità legislative: legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante «disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»* laconicamente afferma che «*si tratterà di verificare la possibile estensione della disciplina estintiva a contravvenzioni non contemplate nel Codice dell'ambiente, ma ricomprendibili nella "materia ambientale"*»

¹³ C. RUGA RIVA, *i nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit.

¹⁴ Si veda M. FABRIZIO, *Legge n. 68/2015 sugli ecoreati: dopo il bastone la carota della prescrizione estintiva*, in www.studiolegalefabrizio.it.

¹⁵ Sulla questione viene fatto rilevare da più parti anche che il titolo della parte VI *bis* fa riferimento agli illeciti amministrativi, ma il corpo della normativa tratta unicamente di illeciti penali.

¹⁶ C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit.

Tale tesi però si scontra con l'argomento pregnante che le cause estintive sono comunque norme eccezionali, e dunque «*non applicabili per analogia ex art. 14 disp. prel. c.c.*».

Riguardo sempre all'ambito di applicazione, un notevole dibattito si è svolto sulla disposizione che la disciplina si applica alle ipotesi contravvenzionali «*che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno*» (art. 318 bis).

Il testo sembra chiaramente indurre l'interprete a riferirsi alla categoria dei reati di pericolo astratto, ampiamente analizzata in dottrina¹⁷.

Include pertanto la maggior parte dei reati contenuti nel T.U.A., atteso che essi sono per lo più costruiti sullo schema del reato di pericolo astratto proprio perché in materia ambientale è difficile dimostrare il nesso eziologico tra la condotta punibile e le modificazioni all'ambiente¹⁸ e l'offesa al bene giuridico è determinata dalla serialità delle condotte, piuttosto che dal singolo comportamento¹⁹.

Secondo alcuni autori²⁰, però, «*la valutazione va fatta in concreto e non sulla base della struttura della fattispecie*»; cioè, in altri termini, «*sulla base delle caratteristiche del fatto accertato e non sulla base della natura del reato*»²¹.

Dovrebbero infatti escludersi quelle fattispecie qualificabili di pericolo astratto, che però in concreto abbiano prodotto una situazione di pericolo. Si pensi ad esempio al superamento dei valori soglia in tema di scarichi idrici nel caso in cui «*lo sfioramento sia tale da mettere concretamente in pericolo la salubrità delle acque*»²².

La valutazione va fatta sul singolo caso specifico anche perché è dirimente l'attualità del pericolo cagionato. Infatti la contravvenzione potrebbe essere sì di pericolo concreto, ma dovrebbe parimenti attivarsi il meccanismo prescrittivo se tale pericolo non fosse più attuale (ad esempio, per via del tempo trascorso tra la commissione dell'illecito e l'accertamento della contravvenzione).

Per la dottrina quasi unanime, le fattispecie a cui si rivolge il legislatore sono innanzi tutto quelle relative alla mancanza delle autorizzazioni o dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa per l'esercizio di un'attività (si pensi, ad esempio, all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 T.U.A.), ovvero alla inosservanza di prescrizioni²³.

Sul punto però è stato fatto osservare che «*non è possibile impartire una prescrizione nel caso in cui il rispetto della stessa non dipenda esclusivamente dalla condotta del trasgressore*»²⁴. Secondo

¹⁷ Si veda, *ex multis*, G. AMENDOLA, *Ecoreati: primi appunti sulla nuova procedura di eliminazione delle contravvenzioni previste dal d.lgs. 152/06*, cit.

¹⁸ Gli unici due reati di danno presenti nel Codice dell'ambiente parrebbero essere quello previsto dall'art. 279, comma 5 in tema di superamento dei valori limite di qualità dell'aria, e, secondo molti, quello di cui all'art. 257 in tema di omessa bonifica. In tale ultimo caso, anche se fosse considerato come reato di pericolo presunto, non sarebbe attivabile il meccanismo prescrittivo in considerazione del fatto che l'omessa bonifica comporta comunque un pericolo ancora attuale.

¹⁹ Si veda M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»: ovvero i chiaroscuri di un'agognata riforma*, cit.

²⁰ C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit.; L. BUTTI, *Art. 318 bis, d.lgs n. 152/2006 l'estinzione delle contravvenzioni*, in *Speciale newsletter B&P Avvocati: i nuovi reati ambientali*, maggio 2015.

²¹ F.R. PIRRELLI - V. TRIGGIANI, *L'incompiuta: riflessioni sulla disciplina sanzionatoria degli illeciti ambientali in materia penale*, cit.

²² Si veda sempre C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit.

²³ *Ex multis*, G. AMENDOLA, *Ecoreati: primi appunti sulla nuova procedura di eliminazione delle contravvenzioni previste dal d.lgs. 152/06*, cit.

tale tesi dovrebbero escludersi pertanto tutti i casi riguardanti l'assenza di autorizzazione, ma non quelli relativi all'assenza di comunicazione.

In contrario si osserva che il caso della mancata autorizzazione è quello a cui si riferisce l'art. 318 *ter*, comma 1 quando consente che il termine possa essere prorogato «*in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione*».

La dottrina maggioritaria²⁵ ritiene inoltre che il meccanismo prescrittivo vada attivato anche nei casi in cui la condotta illecita abbia determinato una marginale modificazione della realtà, sempre che si valuti che non si sia arrecato un danno o un pericolo concreto ed attuale per l'ambiente (si pensi ad un deposito incontrollato di pochi rifiuti su una superficie di pochi metri quadrati).

Al riguardo si tenga presente che il danno ambientale è definito all'art. 300 del d.lgs. n. 152/2006 ed è a tale definizione che ci si deve riferire per le valutazioni circa l'applicabilità della procedura in esame²⁶.

Alla luce di essa deve essere interpretata la tesi²⁷ per la quale si ritiene attivabile la procedura in dipendenza della reversibilità degli effetti del reato, e più precisamente nei casi in cui «*un comportamento positivo del trasgressore potrebbe ripristinare in tempi ragionevoli lo stato antecedente*».

24¹ M.C. AMOROSO, *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?*, cit.

25¹ *Ex multis*, G. AMENDOLA, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, in collaborazione con G. DE FALCO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, *Indicazioni operative in tema di procedimento per la regolarizzazione delle contravvenzioni in materia ambientale ai sensi degli artt. 318 bis e seguenti del d.lgs. 152/2006, introdotti dalla l. 22 maggio 2015, n. 68*, in www.lexambiente.com; L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della l. 22 maggio 2015, n. 68*, *ivi*.

26¹ Art. 300. Danno ambientale.

«1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli *habitat* naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla l. 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla l. 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;

b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su:

1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'art. 4, par. 7, di tale direttiva, oppure;

2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;

c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;

d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente».

27¹ F. PRETE, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, *Direttiva alla P.G. sulle procedure di definizione delle contravvenzioni ambientali*, 15 settembre 2015; si veda anche S. VITIELLO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, *Linee guida in tema di prescrizioni e estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 bis-318 octies del d. lgs. 152/2006*, cit.

Infatti, tale tesi si riconduce a quella precedentemente enunciata che consente di applicare l'istituto ove si rilevi una marginale modificazione della realtà, in quanto è soltanto in questi casi che gli effetti del reato possono essere eliminati con una modesta e celere attività.

In tali situazioni infatti non si dovrebbe rilevare alcun danno ambientale poiché, per i modesti effetti del reato, l'eventuale deterioramento non sarebbe affatto significativo.

Sull'argomento, infine, si ritiene di dover segnalare anche la tesi per la quale oggetto della procedura possano essere soltanto i reati di natura permanente²⁸. A tale conclusione si giunge per analogia a quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità²⁹ in tema di contravvenzioni relative alla sicurezza sul lavoro, cui la procedura in esame si riferisce per struttura.

La Corte di cassazione, in tale ambito, ha condiviso la tesi del Ministero³⁰ per la quale scopo del meccanismo prescrittivo è l'eliminazione della condotta anti-giuridica, e non dei suoi effetti.

Altri invece sostengono tale tesi con l'argomentazione che «*eliminare la contravvenzione*» (ai sensi dell'art. 318 *ter*, comma 1) «*non può significare eliminare danno o pericolo perché, se c'è danno o pericolo per l'ambiente, manca il primo presupposto per l'applicazione della procedura*»³¹.

Pertanto, nel caso di reati istantanei, anche ad effetti permanenti, l'istituto non sarebbe attivabile.

Al riguardo, è necessario osservare quanto segue.

Con riferimento alla prima argomentazione, essa potrebbe scontare una eccessiva valutazione data al principio di analogia sul quale si regge.

Come è già stato affermato, il procedimento estintivo introdotto nel T.U.A. riprende quello già in vigore nel campo delle norme della sicurezza sul lavoro, e dunque si può applicare il principio di analogia per estendere alcune soluzioni interpretative.

Tale principio però non può assumere il valore di feticcio inviolabile, ma anzi la sua applicabilità deve avere un riscontro puntuale per ogni argomento.

Ciò in quanto, se è vero che le procedure sono analoghe, le strutture dei reati cui fanno riferimento non sono perfettamente sovrapponibili e gli obiettivi delle singole legislazioni possono essere diversi.

Per quanto riguarda l'istituto prescrittivo del T.U.A., tenuto conto che l'obiettivo della normativa ambientale è quello della tutela, si ritiene che non possa non tenersi in considerazione la finalità di accoppiare, ad una deflazione dei procedimenti penali in materia, anche la rimessione in pristino dei luoghi, basata sul meccanismo premiante il comportamento virtuoso del trasgressore.

Ciò comporterebbe di considerare attivabile la procedura anche per i reati istantanei.

Con riferimento alla seconda argomentazione, invece, non se ne condivide l'impostazione alla luce del fatto che, come si è tentato di dimostrare sopra, gli effetti di un reato ambientale possono anche esprimersi in una modificazione della realtà che non si traduce automaticamente in termini di danno ambientale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 300 T.U.A.

A favore della tesi in argomento vi è invece una interpretazione letterale della norma, che lega la prescrizione «*allo scopo di eliminare la contravvenzione*»; il che lascerebbe intendere di riferirsi alla rimozione dell'anti-giuridicità della condotta.

²⁸ M.C. AMOROSO, *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?*, cit.

²⁹ Cass. Sez. III Pen. 28 dicembre 2005, n. 47228, Greco ed a., rv. 233.190; la Corte conclude affermando che la procedura di estinzione è applicabile solo in presenza di reati permanenti «in quanto l'istituto ha finalità di interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa a tutela dei lavoratori, ma non può trovare applicazione in relazione ai reati istantanei già perfezionatisi».

³⁰ Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 27 febbraio 1996, n. 25.

³¹ G. AMENDOLA, *Ecoreati: primi appunti sulla nuova procedura di eliminazione delle contravvenzioni previste dal d.lgs. 152/06*, cit.

Non è però escluso al riguardo che, come in altre parti del testo normativo, si sia di fronte ad un uso atecnico dei lemmi utilizzati³².

Sembrano aderire alle critiche appena mosse anche alcune Procure, quando nelle loro linee guida indicano, ad esempio, «di attivare la procedura di regolarizzazione ogni qualvolta l'illecito accertato possa essere rimosso negli effetti attraverso la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi e sia altresì rimossa la situazione che ha determinato detta condotta illecita»³³; con ciò privilegiando il criterio «“finalistico”, proprio delle prescrizioni di che trattasi»³⁴

L'argomento non è di carattere secondario in quanto investe nella pratica alcune situazioni di grande interesse.

Si pensi al reato di abbandono di rifiuti *ex art. 256*, comma 2, classico esempio di reato istantaneo, nei limiti e con le precisazioni dettati dalla Suprema Corte³⁵.

Ritenere corretta o meno la tesi in argomento comporta l'applicabilità o la non applicabilità del meccanismo prescrittivo.

È in proposito appena il caso di evidenziare che numerose Procure esplicitamente ritengono che nel caso di specie sia applicabile l'istituto della parte VI *bis*³⁶.

Sulla materia specifica dell'abbandono, è stato rilevato anche che il nuovo istituto, nella previsione che il suo scopo sia anche quello della rimozione dei rifiuti, si affianca alla procedura di rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi a cura del trasgressore, prevista dall'art. 192, comma 3 T.U.A.³⁷.

È stato ritenuto che, nel caso di specie, la procedura *ex parte VI bis* T.U.A. non sia applicabile perché la previsione nel d.lgs. n. 152/2006 di un altro meccanismo parallelo, vocato specificatamente al ripristino dello stato dei luoghi, consentirebbe di affermare che il danno ambientale si sarebbe già prodotto, e dunque mancherebbe il suo presupposto principale³⁸.

³² Si pensi, ad esempio, all'uso della formula «*ipotesi contravvenzionali*» di cui all'art. 318 *bis*, comma 1.

³³ *Ex multis*, M. D'ONOFRIO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, *Legge 22 maggio 2015, n. 68 - disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Estinzione del reato*, del 6 luglio 2015.

³⁴ Si vedano al riguardo, G. AMATO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, *Prescrizioni in materia ambientale*, cit.

³⁵ Si veda sentenza Cass. Sez. III Pen. 15 luglio 2014, n. 30910, Ottonello, rv. 260.011.

³⁶ G. SAIÉVA, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, *Indicazioni operative in tema di procedimenti per la regolarizzazione delle contravvenzioni in materia ambientale ai sensi degli articoli. 318 bis e seguenti del d.lgs. 152/2006, introdotti dalla legge 22 maggio 2015, n. 68*, del 3 settembre 2015.

³⁷ Art. 192. Divieto di abbandono.

«1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni».

Non si ritiene però di poter condividere tale impostazione sulla base del fatto, già ampiamente motivato in precedenza, che la produzione di modesti effetti in natura, se ritenuti non significativi, non assurgono a danno ambientale, ai sensi dell'art. 300 T.U.A.

La procedura *ex art. 192*, comma 3, peraltro, sembra rivolgersi soltanto alla rimozione, senza indagare se tali effetti abbiano determinato o meno un danno ambientale.

Per questo motivo, si ritiene più coerente all'ordinamento aderire alla tesi per la quale, ove si ritenga che un danno (o un pericolo attuale e concreto di danno) non si sia prodotto, non sia da attivarsi la procedura *ex art. 192*, comma 3, ma quella *ex parte VI bis*³⁹.

Motivazione pregnante in tal caso è che il meccanismo prescrittivo è in *favor rei*.

5. - Una questione importante che è stata posta in dottrina riguarda l'obbligatorietà o meno dell'istituto.

Una parte della dottrina propende per la tesi negativa, analogamente a quanto accade per le violazioni in materia di lavoro, poiché essa non è espressamente prevista in alcuno dei nuovi articoli⁴⁰. Si afferma che tutt'al più, potrà essere configurato un vero e proprio «obbligo» solo qualora il P.M. ne faccia espressa richiesta agli organi competenti.

La dottrina contraria, invece, motiva la sua posizione evidenziando innanzi tutto la formulazione letterale della norma⁴¹.

L'art. 318 *ter*, comma 2, infatti, prevede che l'organo accertatore «*impartisce*» la prescrizione, senza alcuna possibilità di scelta, ove ricorrano tutte le condizioni.

A ciò si aggiunga che, in caso contrario, «*si potrebbero creare situazioni di disparità di trattamento, ad esempio a fronte di due identiche contravvenzioni comminate nei confronti di soggetti diversi, per le quali solo in un caso è stata avviata la procedura*»⁴².

Sul tema si osserva che in materia di lavoro la non obbligatorietà della procedura è stata da tempo acquisita come soluzione dalla giurisprudenza⁴³, anche rispetto ad una formulazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 758/1994 che utilizza il termine «*impartisce*» in modo identico a quella dell'art. 318 *ter* T.U.A.⁴⁴. A ciò si aggiunga che, nei casi in cui il legislatore ha voluto sancire l'obbligatorietà dell'istituto, l'ha espressamente affermata, come ad esempio nell'art. 15 del d.lgs. n. 124/2004⁴⁵.

È singolare evidenziare che l'obbligatorietà della prescrizione in tal caso è limitata proprio alle violazioni di carattere penale punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, ovvero con la sola ammenda.

38³⁸ S. VITIELLO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, *Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 bis-318 octies del d. lgs. 152/2006*, cit.

39³⁹ M. SANTOLOCI - V. VATTANI, *In tema di rimozione coattiva di rifiuti aziendali in caso di abbandono o deposito incontrollato, cosa prevalga: l'ordinanza del sindaco o la nuova prescrizione asseverata della P.G. introdotta dalla legge sui delitti contro l'ambiente?*, in www.dirittoambiente.net.

40⁴⁰ L. RAMACCI, *Atti del corso «Ecoreati - La riforma dei delitti ambientali (legge n. 68/2015): analisi operativa»*, Roma, 26 giugno 2015.

41⁴¹ S. MAGLIA, *Ambiente in genere. Prime considerazioni in merito alla nuova parte VI bis, d.lgs. n. 152/2006*, in www.lexambiente.com.

42⁴² Sempre S. MAGLIA, *Ambiente in genere. Prime considerazioni in merito alla nuova parte VI bis, d.lgs. n. 152/2006*, cit.; si veda anche F.R. PIRRELLI - V. TRIGGIANI, *L'incompiuta: riflessioni sulla disciplina sanzionatoria degli illeciti ambientali in materia penale*, cit.

43⁴³ *Ex multis*, Cass. Sez. III Pen. 17 febbraio 2011, n. 5864, Zecchino, rv. 249.566; Cass. Sez. III Pen. 12 luglio 2010, n. 26758, Cionna ed a., rv. 248.097.

44⁴⁴ D.lgs. 758/1994, art. 20, comma 1. Prescrizione.

Probabilmente dunque una maggiore attenzione del legislatore avrebbe potuto chiarire molti aspetti controversi dell'attuale istituto.

La questione riveste particolare importanza in quanto, ove se ne affermi l'obbligatorietà, l'attivazione del meccanismo prescrittivo diventa essa stessa condizione di procedibilità della eventuale successiva azione penale⁴⁶; per cui, se l'organo accertatore ritenesse erroneamente insussistenti i presupposti per l'attivazione della procedura, e dunque non la applicasse, l'azione penale non sarebbe procedibile.

In capo all'organo accertatore, pertanto, vi sarebbe un carico di responsabilità che non è coerente con il ruolo rivestito nell'ambito del procedimento penale.

La questione introduce l'ulteriore argomento dei rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria.

Una parte della dottrina ritiene che il pubblico ministero non abbia poteri di direzione nei confronti della seconda⁴⁷. Si arriva a tale conclusione sulla base del fatto che la norma non ne fa alcun richiamo espresso.

In caso di divergenza di opinioni tra polizia giudiziaria e pubblico ministero sull'applicabilità dell'istituto, pertanto, il pubblico ministero direttamente non avrebbe poteri di carattere disciplinare.

In capo alla polizia giudiziaria, ovviamente, vi sarebbero responsabilità penali per omissione di atti d'ufficio, nel caso ne ricorrano gli estremi.

La tesi contraria afferma invece il potere di direzione del pubblico ministero sulla base di un'applicazione analogica dell'art. 318 *quinquies*⁴⁸ e sul fatto che egli «dovrà giustificare in sede procedimentale e processuale, di fronte a istanze o eccezioni dell'indagato o imputato, i motivi di eventuale mancata ammissione» alla procedura⁴⁹.

Sul secondo punto, si ritiene che esso sarebbe al più una conseguenza del potere di direzione, e non la causa del suo riconoscimento.

«1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero».

45 D.lgs. 124/2004, art. 15. Prescrizione obbligatoria.

«1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della Direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli artt. 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto».

46⁷ Si vedano al riguardo, G. AMATO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, *Prescrizioni in materia ambientale*, circolare n. 09/2015, cit. e S. VITIELLO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, *Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 bis-318 octies del d.lgs. 152/2006*, cit.

47⁷ F.R. PIRRELLI - V. TRIGGIANI, *L'incompiuta: riflessioni sulla disciplina sanzionatoria degli illeciti ambientali in materia penale*, cit.

48⁷ G. AMATO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, *Prescrizioni in materia ambientale*, circolare n. 09/2015, cit.

49⁷ G. BATTARINO, *Ecoreati: prime questioni applicative dopo la riforma della l. 68/2015*, in www.quotidianogiuridico.it.

Sembra invece più significativo richiamare l'art. 318 *quinquies*⁵⁰.

Il tono utilizzato [«il pubblico ministero (...) ne dà comunicazione (...) affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318 ter e 318 quater»] sembra indicare l'esistenza di un potere di direzione da parte del pubblico ministero nei confronti della polizia giudiziaria operante.

Il mancato richiamo a provvedere anche ai sensi dell'art. 318 *bis* sembra indicare che la valutazione in ordine ai presupposti dell'applicazione della procedura sia in carico al pubblico ministero, e non alla polizia giudiziaria.

Ove venga riconosciuta corretta tale impostazione, per coerenza sistematica, non può negarsi un pari potere nei casi in cui la notizia di reato sia acquisita direttamente dalla polizia giudiziaria.

Non vi sarebbe infatti alcuna motivazione di carattere logico ad una eventuale differenza di disciplina.

Si faceva cenno in precedenza alla qualità dell'atto prescrittivo posto in essere dalla polizia giudiziaria.

La dottrina uniforme⁵¹ ritiene che non si tratti di atto amministrativo, ma di atto di polizia giudiziaria, e richiama in proposito la giurisprudenza ormai consolidata sull'analoga questione di cui alla procedura prevista dal d.lgs. n. 758/1994⁵².

Ciò significa che eventuali doglianze avverso la legittimità ed il contenuto dell'atto prescrittivo vadano fatte valere non davanti al giudice amministrativo, ma presso il giudice penale «nel procedimento conseguente all'eventuale inottemperanza della prescrizione»⁵³.

Con riferimento poi all'altro atto previsto dalla procedura, quello asseverativo «da parte dell'ente specializzato competente nella materia trattata» (art. 318 *ter*, comma 1), poiché si tratta di asseverazione tecnica, si condivide la tesi per la quale essa debba considerarsi «non obbligatoria, ma eventuale, qualora ci fossero risvolti tecnici da considerare nell'impartire la prescrizione di regolarizzazione»⁵⁴.

Non vi sarebbe bisogno di alcuna asseverazione, invece, nei casi in cui il contenuto della prescrizione sia rivolto al rilascio di un'autorizzazione ambientale mancante.

Non si ritiene invece che tale asseverazione possa essere rilasciata dalla cosiddetta «polizia specializzata», come pure è stato sostenuto⁵⁵, non avendo questa la funzione di organo tecnico.

⁵⁰ Art. 318 *quinquies*. Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore.

«1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli artt. 318 *ter* e 318 *quater*».

⁵¹ L. BUTTI, *Art. 318 bis d.lgs. n. 152/2006 l'estinzione delle contravvenzioni*, cit.

⁵² *Ex multis*, Cass. Sez. I Pen. 2 marzo 2000, n. 1037, Confl. giur. in proc. Rizzotti, in Riv. dir. lav., 2000, 4, 2, 701; Cass. Sez. III Pen. 16 giugno 2009, n. 24791, Santoro, rv. 244.079. In ultimo Cass. Sez. Un. Civ. 9 marzo 2012, n. 3694, in *Giust. civ. Mass.*, 2012, 3, 295, dichiara che «in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la prescrizione di regolarizzazione impartita dall'organo di vigilanza ex art. 2011 del d.lgs. n. 758 del 1994 (...) non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico della polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell'autorità giudiziaria ex art. 55 c.p.p.»

⁵³ Sempre da Cass. Sez. Un. Civ. 9 marzo 2012, n. 2694, cit.

⁵⁴ G. AMENDOLA, *Ecoreati: primi appunti sulla nuova procedura di eliminazione delle contravvenzioni previste dal d.lgs. 152/06*, in www.lexambiente.com.

⁵⁵ S. VITIELLO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, *Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 bis-318 octies del d.lgs. 152/2006*, cit.

In generale è stato osservato⁵⁶ che alla luce dell'analogia con la procedura prescrittiva di cui al d.lgs. n. 758/1994, è presumibile che giurisprudenza e dottrina recepiscano le conclusioni ivi già raggiunte e pertanto si può ritenere che:

- il termine per il pagamento dell'azione amministrativa sia perentorio⁵⁷;
- la procedura di estinzione del reato trovi applicazione anche quando il trasgressore abbia provveduto autonomamente a regolarizzare la situazione, senza attendere la prescrizione dell'organo di vigilanza⁵⁸;
- qualora il contravventore abbia provveduto *sua sponte* a eliminare le violazioni (o i loro effetti) spetti «*all'organo di vigilanza impartire una prescrizione "ora per allora", o verificare l'avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato*»⁵⁹ e non vi siano «*ostacoli a che il contravventore venga ammesso al pagamento della oblazione amministrativa che estingue il reato*»⁶⁰

In linea generale, si coglie l'indirizzo di un'interpretazione estensiva della norma diretta a favorire per quanto possibile la sua applicazione.

È stato altresì osservato che ciò dipende dal fatto che la procedura sia in *favor rei*.

Al riguardo è stato anche evidenziato che percorrendo la strada del rigore interpretativo si concluderebbe, al contrario, che «*nessuna violazione, anche formale, sia priva di saldo negativo per i beni protetti, vanificando l'applicazione stessa delle norme*»⁶¹.

Dalla considerazione che la procedura sia in *favor rei*, alcuni fanno discendere anche la necessità di enunciare nell'informativa di reato le ragioni per cui si sia ritenuto non attivabile l'istituto⁶²; il che significa che l'organo accertatore «*deve illustrare l'esistenza in fatto dell'impossibilità di rimuovere la condizione di irregolarità, per essersi già irrimediabilmente realizzato quel danno o quel pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*»⁶³.

Alla luce di quanto esposto in precedenza, ed in particolare del fatto che si ritiene la procedura non obbligatoria ma soggetta al potere di direzione del pubblico ministero, si è dell'avviso che non esiste un obbligo giuridico in capo alla polizia giudiziaria di motivare la mancata attivazione della procedura, ma soltanto eventualmente una responsabilità disciplinare nel caso di diniego ad una successiva richiesta in tal senso del pubblico ministero.

Ciò tenuto conto anche del fatto che persino la valutazione negativa dell'organo accertatore non è ostativa al ricorso all'istituto, in applicazione analogica di quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia antinfortunistica, la quale afferma che «*l'agevolazione consistente nel*

⁵⁶ L. BUTTI, *Art. 318 bis d.lgs. n. 152/2006 l'estinzione delle contravvenzioni*, cit.

⁵⁷ Cass. Sez. III Pen. 1° ottobre 2013, n. 40589, D.P.S., in *Guida al diritto*, 2013, 43, 78.

⁵⁸ Cass. Sez. III Pen. 26 settembre 2011, n. 34750, Costantini, rv. 251.229.

⁵⁹ S. ROJA, *Forme atipiche di oblazione: artt. 301, 301 bis e 302*, in M. PERSIANI - M. LEPORE (a cura di), *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro*, Torino, 2012, 822 s. richiamato in C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015*, n. 68, cit.

⁶⁰ Corte cost. 4 giugno 2003, n. 192, in *Giur. cost.*, 2003, 3 e 18 febbraio 1998, n. 19, *ivi*, 1998, 2011; Cass. Sez. III Pen. 3 maggio 2011, n. 34750, cit.

⁶¹ G. BATTARINO, *Ecoreati: prime questioni applicative dopo la riforma della l. 68/2015*, in www.quotidianogiuridico.it.

⁶² *Ex multis* F. PRETE, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, *Direttiva alla p.g. sulle procedure di definizione delle contravvenzioni ambientali*, cit.

⁶³ S. VITIELLO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, *Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 bis-318 octies del d.lgs. 152/2006*, cit

pagamento di una oblazione amministrativa agevolata (...) si applica anche quando l'organo di vigilanza non ritiene necessario o possibile adottare alcuna prescrizione»⁶⁴

Pertanto il trasgressore non ne avrebbe alcun pregiudizio, in quanto potrebbe in ogni caso richiedere l'applicazione dell'istituto.

Una norma di difficile interpretazione è invece quella contenuta all'art. 318 *ter*, comma 3, che recita: «*con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose*».

Secondo una tesi⁶⁵, la norma o è frutto di un difetto di coordinamento in quanto prevede che la prescrizione abbia lo scopo di far cessare situazioni di pericolo, la cui assenza è il presupposto stesso della prescrizione; ovvero consente agli organi accertatori, in caso di situazioni di pericolo, di impartire prescrizioni anche al di fuori della procedura della parte VI *bis*. In tal caso non sarà concessa al trasgressore l'opportunità dell'oblazione agevolata, ma eventualmente la «*chance di beneficiare, ad esempio, di una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto*» o «*di percorrere la strada dell'oblazione*» ex 162 *bis* c.p.

Si ritiene più coerente col sistema, invece, la tesi per la quale il pericolo richiamato dalla norma in argomento sia comunque un pericolo astratto, proprio perché «*la premessa di tutta la disciplina in commento è che non si tratti di contravvenzioni ambientali di pericolo concreto e attuale o di danno*»⁶⁶.

Ad esempio, nel caso di assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la prescrizione dovrebbe contenere l'obbligo di acquisire l'autorizzazione mancante e potrebbe imporre altresì di sospendere la prosecuzione dell'attività fino al rilascio della stessa.

Un'altra questione che si pone è quella relativa al momento di sospensione del procedimento penale.

Ai sensi dell'art. 318 *sexies* esso coincide con l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.

In via ordinaria, la notizia di reato va trasmessa allegando la prescrizione asseverata e notificata.

Può capitare, però, che la tempistica della comunicazione della notizia di reato («*senza ritardo*», come richiede l'art. 347 c.p.p.) non si coordini con l'eventuale complessità del caso singolo; e dunque che le trasmissioni al pubblico ministero della notizia di reato e della prescrizione asseverata e notificata avvengano in tempi diversi⁶⁷.

Secondo una tesi⁶⁸, la mancanza nella notizia di reato della prescrizione asseverata (e notificata, si aggiunge) non consentirebbe di procedere alla sospensione del procedimento.

Ciò in quanto il pubblico ministero deve avere contezza che la procedura *ex parte VI bis* sia iniziata e questa può dirsi attivata soltanto in presenza di un atto prescrittivo che sia stato asseverato nei modi di legge e notificato al trasgressore.

Da ciò conseguirebbe che nel caso di trasmissione differita, anche se nell'informativa di reato vi fosse menzione che si stesse procedendo ad elaborare l'atto prescrittivo, il pubblico ministero non potrebbe sospendere il procedimento.

⁶⁴ Cass. Sez. III Pen. 17 febbraio 2011, n. 5864, cit.

⁶⁵ M.C. AMOROSO, *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?*, cit.

⁶⁶ C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit.

⁶⁷ S. VITIELLO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, *Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 bis-318 octies del d.lgs. 152/2006*, cit.

⁶⁸ F.R. PIRRELLI - V. TRIGGIANI, *L'incompiuta: riflessioni sulla disciplina sanzionatoria degli illeciti ambientali in materia penale*, cit.

Si osserva però che la norma espressamente lega il momento della sospensione del procedimento penale alla iscrizione della notizia di reato. Si ritiene pertanto che per consentire la sospensione dovrebbe almeno esservi traccia nella notizia di reato che sarà attivata la procedura estintiva in tempi congrui alla complessità del caso di specie.

Su tale argomento, infine, è opportuno evidenziare che la norma non determina i tempi sia per il rilascio della prescrizione che della asseverazione.

Con riferimento al primo, si può far riferimento alla tempistica della comunicazione della notizia di reato, cui accede («*senza ritardo*», come richiede l'art. 347 c.p.p.).

Mentre per il secondo, attivandosi un procedimento amministrativo, si deve riferirsi all'art. 2, comma 2 della legge n. 241/1990 che impone all'autorità amministrativa, dove non siano previsti termini diversi, di pronunciarsi nel termine massimo di trenta giorni. In caso di ritardo, si evidenzia che «*la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente*» (comma 9)⁶⁹.

Evidentemente, a carico di tali soggetti, ove ve ne ricorrano gli estremi, sarebbe contestabile anche il reato di omissione di atti d'ufficio, *ex art 328 c.p.*

Le ultime due osservazioni riguardano il coordinamento tra la procedura in esame ed i casi in cui si prevedono sanzioni accessorie a quelle dell'ammenda, nonché il coordinamento con le norme *ex d.lgs. n. 231/2001*, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Con riferimento al primo punto, in particolare ci si riferisce a quelle norme in cui si prevedono, oltre alle sanzioni penali, le sanzioni della diffida, della diffida con sospensione dell'autorizzazione, della revoca dell'autorizzazione e, in un caso, della chiusura dell'installazione, variamente graduate in relazione alla gravità della infrazione, che possono essere comminate dall'Autorità competente⁷⁰.

⁶⁹ Sempre F.R. PIRRELLI - V. TRIGGIANI, *L'incompiuta: riflessioni sulla disciplina sanzionatoria degli illeciti ambientali in materia penale*, cit.

⁷⁰ D.lgs. 152/2006, art. 29 *decies*, comma 9.

«In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29 *quattuordecies*, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione».

D.lgs. 152/2006, art. 130. Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico.

«1. Ferma restando l'applicazione delle norme di cui al titolo V della parte III del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente».

D.lgs. 152/2006, art. 278. Poteri di ordinanza.

«1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o

Come risulta dalla formulazione di tali norme, esse aggiungono alle sanzioni penali previste dal d.lgs. n. 152/2006 le ulteriori sanzioni accessorie prima richiamate.

Poiché il sistema sanzionatorio penale previsto dal T.U.A. è sostituito, ricorrendone i presupposti, dall'istituto prescrittivo di cui alla parte VI *bis*, il sistema attuale prevede che nei casi previsti dalla norma le sanzioni accessorie in argomento si aggiungono al sistema previsto dalla legge n. 68/2015. Ciò comporta però un grave difetto di coordinamento.

Infatti, dovrebbero emettersi due atti, la prescrizione e la diffida, aventi la stessa funzione e probabilmente con lo stesso contenuto, in quanto le prescrizioni della polizia giudiziaria non possono che imporre l'osservanza delle prescrizioni già contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente, e oggetto della diffida.

Ciò anche perché «l'ente specializzato» competente per l'asseverazione non può che essere l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e della diffida.

Anche la sospensione dell'attività, che può essere accoppiata alla diffida, è misura che può essere contenuta nella prescrizione *ex parte VI bis*, come misura atta «a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose» nei casi omologhi previsti dagli artt. 29 *decies*, comma 9, 130 e 278 T.U.A., anzi con una maggiore ampiezza.

È però il caso di evidenziare che la natura dei due atti in argomento è diversa: la prescrizione, come in precedenza osservato, è atto di polizia giudiziaria, per cui qualsiasi doglianza deve essere rimessa all'Autorità giudiziaria penale; la diffida è invece atto amministrativo, per cui ogni riferimento diventa il T.A.R.

In tema di sanzioni accessorie occorre infine aggiungere, per completezza, che con l'applicazione dell'istituto prescrittivo non è più comminabile quella della confisca del mezzo di trasporto *ex art.* 259, comma 2 T.U.A., in quanto viene a mancare il presupposto della sentenza di condanna (o di quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.).

L'ultima osservazione riguarda, come in precedenza accennato, il coordinamento con le norme *ex d.lgs. n. 231/2001*, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche o delle società, nel caso in cui i reati siano stati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. L'art. 25 *undecies*, in tema di reati ambientali, include alcuni reati per i quali potrebbe essere applicabile il meccanismo prescrittivo in parola, sussistendone i presupposti.

Poiché nulla è previsto al riguardo nella parte VI *bis*, ed in ossequio al principio di autonomia della responsabilità dell'ente⁷¹, il procedimento amministrativo a suo carico continua durante la sospensione del procedimento penale parallelo e può concludersi con una sanzione anche in caso di estinzione del reato ai sensi dell'art. 318 *septies*⁷².

6. - Come accennato in premessa, è sicuramente condivisibile l'indirizzo del legislatore, da un lato, di dare corpo agli illeciti ambientali a notevole disvalore sociale con l'introduzione del titolo VI *bis*

per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente».

⁷¹ D.lgs. 231/2001, art. 8, comma 1. Autonomia delle responsabilità dell'ente.

«La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia».

⁷² F.R. PIRRELLI - V. TRIGGIANI, *L'incompiuta: riflessioni sulla disciplina sanzionatoria degli illeciti ambientali in materia penale*, cit.; si veda anche G. AMATO, *Prescrizioni in materia ambientale*, circolare n. 09/2015, cit.; S. VITIELLO, *Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 bis-318 octies del d.lgs. 152/2006*, cit.

al libro secondo del codice penale, e, dall'altro lato, di ridurre il carico sanzionatorio dei reati di minore rilevanza.

Per raggiungere tale ultimo obiettivo, il legislatore ha introdotto l'istituto di cui alla parte VI *bis* del d.lgs. n. 152/2006.

Esso riprende praticamente tal quale l'analoga procedura prevista negli artt. 19-24 del d.lgs 758/1994 in tema di sicurezza ed igiene del lavoro.

Dall'esame della normativa in questione, può ritenersi che tale operazione sia stata compiuta senza il necessario adattamento⁷³ alle peculiarità dei reati ambientali contenuti nel T.U.A.

Il risultato del mancato adattamento è rappresentato proprio dai numerosi dubbi interpretativi che si è tentato nel testo di esporre.

Tra tutti, si ritiene che il più rilevante sia quello riguardante l'incertezza sulle fattispecie che possono essere assorbite dall'istituto; incertezza dovuta al riferire la sua applicazione «*alle ipotesi contravvenzionali (...) che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno*» e all'attribuire tale verifica ad organismi (ad esempio, le forze di polizia) che possono non avere le competenze adatte.

Di ciò si è ampiamente riferito in precedenza.

L'ultima annotazione invece deve essere rivolta al fatto che non è previsto nell'ambito della procedura alcuna valutazione in ordine alla reiterazione della condotta, per cui il trasgressore non incontra in tal caso alcuno svantaggio.

Meccanismi del genere sono previsti sia per l'istituto dell'oblazione *ex art. 162 bis c.p.*⁷⁴, che per quello della non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art. 131 bis c.p.*⁷⁵.

Sebbene con un campo applicativo meno ampio, la reiterazione è valutata anche nel procedimento sanzionatorio *ex legge n. 689/1981*⁷⁶.

⁷³ Si veda al riguardo G. AMENDOLA, *Ecoreati: primi appunti sulla nuova procedura di eliminazione delle contravvenzioni previste dal d.lgs. 152/06*, cit.

⁷⁴ C.p. art. 162 *bis*. Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.

«(...) 3 - L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art. 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore».

⁷⁵ C.p. art. 131 *bis*. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

«1 - Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

(...) 3 - Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate».

⁷⁶ L. 24 novembre 1981, n. 689 - Art. 8 *bis*. Reiterazione delle violazioni.

«Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente,

Tali meccanismi attengono peraltro a un principio di gradualità della sanzione che è insito nel nostro ordinamento.

Soprattutto, poi, in campo ambientale, dove la lesione può non essere percepibile sulla condotta singola, ma si realizza nella sua serialità, la sua introduzione sarebbe stata un valido supporto repressivo in linea con l'indirizzo manifestato dal legislatore di cui si è data evidenza all'inizio del paragrafo.

Angelo Vita

o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato».